

COCA-COLA ITALIA S.R.L.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D. Lgs. 231/2001

P a r t e S p e c i a l e
- 3 -

Reati Transnazionali

Reati Transnazionali

INDICE

PARTE SPECIALE – 3 –

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali).....	4
(i) reati di associazione	5
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);	5
- associazione di tipo mafioso (art. 416 <i>bis</i> c.p.);.....	5
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073);.....	5
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990);	5
(ii) reati concernenti il riciclaggio.....	5
- riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.);.....	5
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.);	5
(iii) reati concernenti il traffico di migranti.....	5
- traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998);.....	5
(iv) reati di intralcio alla giustizia.....	5
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.);.....	5
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	5
2. Funzione della Parte Speciale - 3 -.....	7
3. Processi sensibili.....	8
4. Regole generali.....	9
5. Compiti dell’OdV.....	10

1. I reati previsti dalla L. 146 del 16 marzo 2006 (reati transnazionali)

L'ambito delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 è stato esteso anche ai reati contro la criminalità organizzata transnazionale per effetto della legge 146 del 16 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006.

La legge 146/2006 ⁽¹⁾ ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 e il 31/5/2001.

La Convenzione ed i protocolli citati hanno costituito un enorme passo avanti nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

L'elemento centrale della Convenzione è costituito dal concetto di reato transnazionale per il quale si intende un reato che "supera", cioè che travalica sotto molteplici profili (dal punto di vista preparatorio oppure della realizzazione, ecc.), i confini di un singolo Stato, commesso da una organizzazione criminale e caratterizzato da una certa gravità.

Ciò che rileva è il reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità, continuatività e prospettiva strategica, potenzialmente suscettibile di essere reiterato nel tempo.

La Convenzione citata impone agli Stati firmatari di introdurre nei propri ordinamenti norme che stabiliscano la responsabilità degli enti per i reati commessi al proprio interno da amministratori, dirigenti e dipendenti.

L'Italia ha quindi ratificato la Convenzione con la Legge 146 del 2006 approfittando dell'occasione anche per ampliare il novero dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001.

La disciplina dei reati presupposto è interamente contenuta nella legge speciale (la n. 146/2006) e non nel Decreto e, dunque, è necessario riferirsi alla Legge n. 146/2006 per rinvenire l'entità e la durata delle singole sanzioni.

Ciò premesso, l'art. 3 della Legge 146/2006 definisce il reato transnazionale:

“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sia:

- commesso in più di uno Stato

- ovvero commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati

⁽¹⁾ **L. 16 marzo 2006, n. 146** Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi e per gli effetti della citata convenzione, si intende un:

“gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai Reati del Decreto, l’art. 10 della legge 146 elenca le seguenti fattispecie:

(i) reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990);

(ii) reati concernenti il riciclaggio

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

(iii) reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998);

(iv) reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per le finalità del Decreto i comportamenti descritti assumono rilievo, come già detto nella Parte Generale del Modello, nel momento in cui sono commessi da soggetti che rivestano una posizione apicale ovvero da soggetti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi e sempre che siano posti in essere nell’interesse della Società ovvero a suo vantaggio.

In conclusione e sinteticamente, la Società è responsabile per i seguenti reati, qualora presentino il carattere della transnazionalità sopra indicato:

(i) Reati di associazione

Associazione per delinquere: la fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per commettere delitti. Le pene sono modulate a seconda del soggetto che promuove o costituisce l'associazione ovvero di coloro che vi partecipano.

Associazione di tipo mafioso: il reato in questione prevede determinate pene per chiunque faccia parte di una organizzazione di tipo mafioso (costituita da tre o più persone). L'associazione è di tipo mafioso quando i componenti della stessa si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: la fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando superiore a 10 kg.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: la fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, per qualunque scopo, sostanze stupefacenti o psicotrope.

(ii) Reati di riciclaggio

Riciclaggio: la fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: la specificità del reato in questione rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

(iii) Reati concernenti il traffico di migranti

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: nella specificità il reato si realizza con il compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

(iv) Reati di intralcio alla giustizia

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: il reato consiste nell'azione diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale: il reato si consuma quando si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

*

2. Funzione della Parte Speciale - 3 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, Dipendenti, nonché dai Consulenti, Agenzie, *Partner* di Coca-Cola Italia come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati nella medesima considerati.

L'obiettivo della presente Parte Speciale consiste, nello specifico:

- a) identificazione delle tipologie dei reati e delle aree sensibili all'interno delle quali tali reati sono astrattamente configurabili;
- b) indicazione di regole di condotta generali che i soggetti sopra elencati devono adottare in conformità a quanto prescritto dalla normativa al fine di prevenire il verificarsi dei reati contemplati;
- c) nel fornire all'OdV strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

*

3. Processi sensibili

I principali Processi Sensibili di Coca-Cola Italia S.r.l. sono elencati nell'allegato B della Parte Generale, con specifico riguardo all'induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

*

4. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di Coca-Cola Italia s.r.l. e i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner*, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare il Codice di Condotta.

4.1 Principi Generali di comportamento e procedure specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere o partecipare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati transnazionali.

*

5. Compiti dell'OdV

In riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- *analisi a campione sui processi a rischio.*

*